


COPIA



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 25
in data 06-02-2018
Pubblicata il 21-02-2018
Immediatamente eseguibile

Deliberazione della Giunta Comunale

Trasmissione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 . PIANO OCCUPAZIONALE 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio alle ore 15:00 nella Sala adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo	SINDACO	P
2	FANUCCHI FRANCO	VICE SINDACO	P
3	RIMANTI FABRIZIA	ASSESSORE	P
4	MENCHETTI ROBERTA	ASSESSORE	A
5	BAIOCCHI LISA	ASSESSORE	P
		4	1

Presiede il Sig. Fornaciari Leonardo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

RICHIAMATO:

- Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 devono essere adottate dal

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economie e finanze con decreti di natura non regolamentare, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, e sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICORDATO a tale scopo che è stata effettuata dai Responsabili di Servizio, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti;

PRESO atto che, da quanto attestato dai responsabili di servizio, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

CONSIDERATO che, con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione Pubblica n. 51991 del 10.10.2016, è stato comunicato che, ai sensi dell'art.1 comma 234 della legge 208/2015, è possibile procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale anche per la regione Toscana;

VISTO il comma 228 della Legge 208/2015 in vigore dal 1° gennaio 2018 secondo cui “ Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla

disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 263*, comma 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'*articolo 1, comma 557-quater*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'*articolo 1, comma 421*, della citata *legge n. 190 del 2014*, restano ferme le percentuali stabilite dall'*articolo 3, comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Il comma 5-quater dell'*articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

VISTO il DM del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 con il quale vengono individuati i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019;

VISTO che il Comune di Porcari con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/223, rispetta il parametro previsto per i comuni di fascia demografica tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti e cioè il rapporto di 1/159 e che pertanto ha facoltà assunzionale per l'anno 2018 è pari al 75% dei cessati anno 2017

Preso atto che l'Ente però non ha avuto nell'anno 2017 alcuna cessazione se non una risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente assunto ai sensi della Legge 68/1999 per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, con decorrenza 01.05.2017;

Dato atto che la copertura del posto resosi vacante a seguito della predetta risoluzione del rapporto di lavoro di cui sopra rientra nella tipologia delle assunzioni di personale per categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo, svincolate dal turn over (capacità assunzionale) e non rientrante tra le spese di personale;

Preso atto che dal 1° febbraio 2018 è cessato per pensionamento un dipendente cat B3 – posizione economica B7 e che il posto vacante, non avendo l'Ente capacità assunzionale per l'anno 2018 (non avendo avuto cessazioni anno 2017) può essere ricoperto esclusivamente attraverso una procedura di mobilità ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 165/2001

VISTO l'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 che dispone: “dopo il comma 557 ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.269, è inserito il seguente: “557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, e che

pertanto ciò significa che il contenimento della spesa di personale deve fare riferimento al valore medio del triennio 2001-2012-2013, inteso come parametro fisso ed immutabile

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 i limiti indicati precedentemente non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa di personale
- la spesa di personale dell'anno 2018 in via previsionale e , calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 5 bis dell'art.3 del d.l.90/2014 che ha introdotto il comma 557 quater alla legge sopra citata, è inferiore al valore medio del triennio precedente come da allegato trasmesso dal responsabile del Servizio Finanziario (All A) conservato in atti
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2018 ;
- approverà il Piano delle Performance unitamente al PEG ai sensi dell'art. 169 comma 3 del d.lgs 267/2000 prima di procedere a qualsiasi assunzione

CONSIDERATO che prima di procedere a qualsiasi tipo di assunzione l'Ente procederà ai sensi dell'art.9 comma 1- quinquies del D. L. 113/2016, a verificare e/o ad attestare:

- il rispetto del pareggio di bilancio
- approvazione del bilancio di previsione
- approvazione del rendiconto di gestione
- approvazione del bilancio consolidato
- invio dei suddetti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

PRESO ATTO che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, così come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D,L 90/2014 dispone che le limitazioni previste nel suddetto comma per il lavoro flessibile non applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

PRESO ATTO altresì che in relazione ai contratti di lavoro flessibile "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009:

DATO atto che nell'anno 2009 erano vigenti tre contratti individuali di lavoro a tempo determinato come di seguito indicato:

- 1) istruttore amministrativo cat C1: contratto a tempo determinato, regime orario full time
- 2) Istruttore direttivo amministrativo cat D1 : contratto a tempo determinato, regime orario full time
- 3) Funzionario tecnico cat D3: contratto a tempo determinato, regime orario part time

Ritenuto di dover procedere all'assunzione di un dipendente a tempo determinato per mesi 6 con il profilo di istruttore amministrativo cat C da destinare all'ufficio servizi finanziari

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere n.1 lavoratore ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), a seguito di cessazione per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dal 1° maggio 2017, di un dipendente assunto ai sensi della suddetta Legge;

Considerato che tale suddetta assunzione non rientra tra le quote assunzionali né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i;

Ritenuto di dovere ricoprire il posto resosi vacante a seguito di pensionamento di dipendente categoria B3 – B7 mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001

Dato atto che nell'anno 2018, a partire dal mese di dicembre, si verificheranno n. 2 cessazioni di dipendenti cat B3 collaboratori professionali/operai,

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 3 del D.l. 90/2014 (terminata al 31.12.2018 la sospensione dello stesso determinata dall'art.1 comma 228 e ssgg della legge 208/2015) per l'anno 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto, per l'anno 2019, di procedere all'assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato Cat B3 collaboratore professionale/operaio, attraverso la procedura che l'ente riterrà più opportuna al momento;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

PRESO atto, che la programmazione che si propone di approvare raggiunge l'obiettivo dalla riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 3 comma 5bis del DL 90/2014 per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 11.07.2017 " Piano occupazionale 2017. Integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 30.11.2016

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29.08.2017 " Programmazione dei fabbisogni del personale 2017/2019 - Piano occupazionale 2017. Integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dell'11.07.2017

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

Dato atto che verrà richiesta in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti che sarà conservata agli atti del presente provvedimento;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore personale, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese ai sensi del comma 557 art 1 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 3 comma 5bis del DL 90/2014
2. di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente istruttore amministrativo– profilo giuridico C1 - , con reclutamento mediante procedura di concorso pubblico riservato alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 dal 1° aprile 2018;
3. di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente – profilo giuridico B3 collaboratore professionale /operaio da destinare al Servizio Tecnico con reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165//2001 dal 1° aprile 2018;
4. di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo determinato di un dipendente – profilo giuridico C1 - , per mesi 6 da destinare all'Ufficio servizi Finanziari
5. di prevedere per l'anno 2019 all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 dipendenti Cat B3 collaboratore professionale/operaio
6. Di dare atto che la dotazione organica dell'ente risulterà, per l'anno 2018, come da allegato (Allegato B) a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà modificato qualora venissero emanate ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economie e finanze con decreti di natura non regolamentare, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017;
9. di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
10. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU.

Con separata votazione, vista l'urgenza, a voti unanimi resi e riscontrati nei modi di legge dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PIANO OCCUPAZIONALE 2018:

ANNO 2018	<p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CAT. C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON CONCORSO PUBBLICO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999</p> <p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COLLABORATORE PROFESSIONALE/OPERAIO CAT. B3 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART..30 DEL D.LGS 165/2001</p> <p>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C PER MESI 6</p>
-----------	--

ANNO 2019	<p>ASSUNZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CAT. B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE/ OPERAIO</p>
-----------	---

--	--

C O M U N E D I P O R C A R I
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 . PIANO OCCUPAZIONALE 2018

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Dott.ssa. BARBARA CERAGIOLI

RESPONSABILE AFFARI GENERALI, LEGALI E AMMINISTRATIVO

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 06-02-2018

Il Responsabile AFFARI GENERALI, LEGALI E AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI)

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 . PIANO OCCUPAZIONALE 2018

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 06-02-2018

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Giuliana Maria Lera

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 21-02-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li, 21-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li, 09-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 06-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	<input type="checkbox"/>
Servizio Demografia e Cimiteri	<input type="checkbox"/>
Servizio Interventi alle Persone	<input type="checkbox"/>
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/>
Servizio Gestione Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Servizio Tributi	<input type="checkbox"/>

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	<input type="checkbox"/>
Servizio Controlli Ambientali	<input type="checkbox"/>

Servizio Polizia Municipale